





Le novità fiscali 2019

Legge di Bilancio e provvedimenti connessi

Stefano **BATTAGLIA**Dottore Commercialista
O.D.C.E.C. di Torino









Indice degli argomenti

- 1. Modifiche al regime fiscale forfetario per imprese e professionisti (*«flat tax»*)
- 2. Imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti
- 3. Investimenti delle imprese: super- e iper-ammortamenti
- 4. Investimenti delle imprese: detassazione degli utili reinvestiti
- 5. Proroga delle «agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio»: ristrutturazioni edilizie, interventi di efficienza energetica, «bonus mobili»
- 6. «Pace fiscale»: definizione delle liti tributarie pendenti; definizione dei P.V.C.
- 7. «Rottamazione-ter»: definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione
- 8. «Cedolare secca» sui fabbricati a destinazione commerciale









Principali fonti normative

- 1. «Legge di bilancio per il 2019»: Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- 2. «Decreto fiscale» collegato alla manovra di bilancio per il 2019: Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136)
- 3. «Decreto semplificazioni»: Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12)









Modifiche al regime fiscale forfetario per imprese e professionisti («flat tax»)









Modifiche al regime fiscale forfetario per imprese e professionisti («flat tax»)

Legge n. 145/2018: art. 1, commi 9-11, 13-16 e 17-22

Sistema di tassazione agevolata per persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni:

- a. estensione del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 fino a 65.000,00 euro di ricavi e compensi, con aliquota al 5%/15%
- **b.** introduzione di una imposta sostitutiva con aliquota al 20% per ricavi e compensi da euro 65.001,00 a 100.000,00
- c. mantenimento fino a scadenza naturale, in via residuale, del «regime di vantaggio» di cui al D.L. n. 98/2011 (imposta sostitutiva con aliquota al 5%)
- d. introduzione di una imposta sostitutiva con aliquota al 15% su ricavi e compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue)

Ricavi/compensi	2019	2020
Fino ad euro 65.000	Regime di vantaggio D.L. n. 98/2011 (residuale; ricavi fino ad euro 30.000)	Regime di vantaggio D.L. n. 98/2011 (residuale; ricavi fino ad euro 30.000)
Fino ad euro 65.000	Regime forfetario Legge n. 190/2014	Regime forfetario Legge n. 190/2014
Da euro 65.001 a 100.000	Regime IRPEF ordinario	Imposta sostitutiva Legge n. 135/2018
Oltre euro 100.000	Regime IRPEF ordinario	Regime IRPEF ordinario









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue)

Requisiti di accesso

Fino al 31.12.2018	Dal 01.01.2019	
Persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo	Persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo	
Nel periodo di imposta precedente: ricavi e compensi non superiori alla soglia specifica in base al tipo di attività (da euro 25.000 a euro 50.000, ragguagliati ad anno)	·	
Nel periodo di imposta precedente: compensi per lavoro dipendente e assimilato non superiori ad euro 5.000	Abrogato	
Al termine del periodo di imposta precedente: importo lordo dei beni strumentali ammortizzabili non superiore a euro 20.000 (al netto dell'IVA indipendentemente dalla detrazione)	ntali 0 (al	









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Requisiti di accesso: soglia ricavi / compensi

- ✓ Computo dei ricavi e compensi del periodo di imposta precedente ai fini della soglia di accesso: stesso criterio (cassa o competenza) applicato nel periodo di imposta precedente, con ragguaglio ad anno nel caso di esercizio per durata inferiore a 365 gg.
- ✓ Non rilevano eventuali maggiori ricavi o compensi da adeguamento a studi di settore (ovvero ISA a decorrere dal 2019)
- ✓ Nel caso di esercizio di più attività, con codici ATECO differenti, rileva la somma dei ricavi o compensi complessivi relativi alle diverse attività esercitate
- ✓ Rilevano anche i ricavi/compensi relativi ad attività cessate nell'anno precedente
- ✓ Non rilevano compensi per prestazioni occasionali (redditi diversi) né per indennità sostitutive (in particolare per maternità)
- ✓ L'importo di euro 65.000 rileva dal 2019 quale soglia unica a prescindere dal limite di ricavi/compensi previsto in precedenza per la specifica attività
- ✓ La fuoriuscita dal regime per superamento della soglia ha luogo dal periodo di imposta successivo indipendentemente dall'entità dello sforamento









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue)

Cause ostative

Fino al 31.12.2018	Dal 01.01.2019		
Attività soggetta a regimi speciali IVA	Attività soggetta a regimi speciali IVA		
Residenza fiscale all'estero (esclusi UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia)	Residenza fiscale all'estero (esclusi UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia)		
Operazioni esclusive o prevalenti: cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi	Operazioni esclusive o prevalenti: cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi		
Contestuale partecipazione a: ✓ società di persone o associazioni professionali; ✓ S.R.L. in regime di trasparenza	Contestuale: ✓ partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; ✓ controllo diretto o indiretto di S.R.L. esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta individualmente		
Reddito di lavoro dipendente e assimilati superiori ad euro 30.000 nel periodo di imposta precedente (esclusi rapporti cessati)	Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sussistono (o sussistevano nei due precedenti periodi di imposta) rapporti di lavoro (direttamente o indirettamente)		









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Cause ostative (segue)

- ✓ L'esercizio di un'attività soggetta a regimi speciali IVA preclude l'accesso al regime forfetario anche per le altre attività non in regime speciale
- ✓ La causa ostativa va riferita al momento di accesso al regime e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo
- ✓ Con riferimento alla detenzione di partecipazioni: per l'accesso o la permanenza nel regime agevolato nel 2019, la partecipazione inibente deve essere stata ceduta entro il 31.12.2018
- ✓ Sono compatibili con il regime agevolato le partecipazioni in S.R.L.:
 - a. di controllo, con attività della società diversa da quella individuale
 - b. minoritarie, con attività della società affine a quella individuale
- ✓ In assenza di indicazioni ufficiali si ritiene che la nozione di controllo sia quella di cui all'art. 2359, comma 1, C.C.
- ✓ Se sopravviene una causa ostativa, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui essa si produce









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Opzione e durata

- ✓ Nessun vincolo di durata del regime forfetario:
 - a. potenzialmente applicabile a tempo indeterminato
 - b. fuoriuscita obbligatoria per perdita dei requisiti o sopravvenienza cause ostative
 - c. facoltà di rientro se riacquisiti requisiti o cessata causa ostativa
 - d. fuoriuscita opzionale (passaggio volontario al regime ordinario)
- ✓ «Regime naturale» per i soggetti che ne possiedono i requisiti: sufficiente comportamento concludente (onere di comunicazione nell'ultima dichiarazione IVA)
- ✓ Possibilità di opzione volontaria per il regime ordinario, pur possedendo i requisiti per il forfetario:
 - a. comportamento concludente (regime contabile semplificato o ordinario); comunicazione nella prima dichiarazione IVA utile
 - b. vincolo di permanenza almeno triennale nel regime ordinario









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Transito al regime forfetario nel 2019

- ✓ Soggetti che nel 2018 hanno applicato il regime ordinario: se possiedono i requisiti per il regime forfetario, possono alternativamente:
 - a. continuare ad applicare il regime ordinario
 - b. accedere al regime forfetario
- ✓ Contribuente in possesso dei requisiti per il forfetario 2018, in regime di contabilità semplificata per opzione nel 2018: transito al forfetario sempre possibile a prescindere da vincolo triennale, in quanto entrambi «regimi naturali» (Risoluzione n. 64/E del 14.09.2018; risposte a quesiti «Telefisco 2019»)
- ✓ Contribuente in possesso dei requisiti per il forfetario 2018, in regime di contabilità ordinaria per opzione nel 2018: transito al forfetario possibile nel 2019, con legittima revoca del vincolo triennale ex art. 1, D.P.R. n. 442/1997 (introduzione di nuove disposizioni normative)









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Determinazione del reddito imponibile

✓ Il reddito imponibile è determinato «forfetariamente» sulla base dei ricavi o compensi percepiti, comunque in base al criterio di cassa:

Reddito imponibile lordo = Ricavi incassati x Coefficiente di redditività

- ✓ Le plusvalenze e minusvalenze realizzate su beni strumentali sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito
- ✓ I costi e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività restano in linea di principio irrilevanti
- ✓ I soli componenti negativi deducibili dal reddito imponibili sono:
 - a. contributi previdenziali versati per obbligo di legge (deduzione con criterio di cassa)
 - b. perdite fiscali riportabili, generate in periodi di imposta precedenti

Reddito imponibile netto =

Reddito imponibile lordo – Contributi previdenziali versati – Perdite riportabili









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue)

Coefficienti di redditività

Tipologia attività	ATECO	Coefficiente di redditività
Commercio al dettaglio e all'ingrosso	45; 46.2-46.9; 47.1-47.7; 47.9	40%
Servizi di alloggio e ristorazione	55 – 56	40%
Industrie alimentari e delle bevande	10 – 11	40%
Commercio alimenti e bevande ambulante	47.81	40%
Commercio ambulante non alimentare	47.82-47.89	54%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	64-66; 69-75; 85; 86-88	78%
Altre attività economiche	01-03; 05-09; 12-33; 35; 36-39; 49-53;58-63; 77-82; 84; 90-93; 94-96; 97-98-99	67%
Costruzioni e attività immobiliari	41-43; 68	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%









✓ L'imposta sostitutiva dovuta è calcolata applicando al reddito imponibile netto l'aliquota proporzionale («flat») del 15%:

Imposta = Reddito imponibile netto x 15%

- ✓ L'imposta si applica con aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività soggetta a regime forfetario, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b. l'attività esercitata non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il solo caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni)

Imposta = Reddito imponibile netto x 15%









✓ Esempio 1: lavoratore autonomo, nuova attività iniziata nel 2018

Compensi incassati 2019: euro 48.000

Contributi previdenziali pagati 2019: euro 7.500 (gestione separata INPS)

Coefficiente redditività ricavi: 78%

Aliquota gestione separata INPS: 25,72%

Reddito imponibile lordo: 48.000 x 78% = 37.440

Reddito imponibile netto: 37.440 – 7.500 = 29.940

Imposta sostitutiva dovuta per il 2019: 29.940 x 5% = 1.497

Contributi previdenziali dovuti per il 2019: 37.440 x 25,72% = 9.630









✓ Esempio 2: imprenditore individuale settore commercio (no nuova attività)

Ricavi incassati 2019: euro 57.000

Coefficiente redditività ricavi: 40%

Contributi previdenziali pagati 2019: euro 5.000 (gestione INPS commercianti)

Reddito minimo assoggettato a contributi fissi trimestrali: 15.878

Aliquota gestione commercianti INPS: 24,09% su eccedenza rispetto minimale

Reddito imponibile lordo: 57.000 x 40% = 22.800

Reddito imponibile netto: 22.800 – 5.000 = 17.800

Imposta sostitutiva dovuta per il 2019: 17.800 x 15% = 2.670

Contributi previdenziali 2019 eccedenti minimale: (22.800 – 15.878) x 24,09% = 1.668









- ✓ L'imposta dovuta in base al regime forfetario è sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP
- ✓ Di conseguenza, in mancanza di altri redditi soggetti a tassazione ordinaria, le eventuali deduzioni e detrazioni ai fini IRPEF non vengono più usufruite
- ✓ I soggetti aderenti al regime forfetario:
 - a. operano in franchigia dall'IVA
 - b. non sono soggetti all'applicazione delle ritenute di acconto sui ricavi e compensi percepiti
- ✓ I soggetti aderenti al regime forfetario devono pertanto indicare nelle proprie fatture emesse:
 - a. che la somma dovuta è soggetta all'imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale agevolato
 - b. che l'operazione è effettuata in franchigia da IVA
 - riportando i relativi riferimenti normativi
- ✓ Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato **negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF**. Si applicano quindi le medesime disposizioni in materia di versamenti a saldo ed in acconto, di compensazione e di rateazione









- ✓ I soggetti aderenti al regime forfetario beneficiano di alcune semplificazioni:
 - a. esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi
 - b. esonero dagli adempimenti in qualità di sostituti di imposta (in particolare: non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni, etc.)
 - c. esonero dall'applicazione degli studi di settore (ovvero degli ISA a decorrere dal 2019)
- ✓ Per i soli imprenditori individuali (esclusi quindi i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata INPS o alle Casse professionali private) aderenti al regime forfetario, è riconosciuta una agevolazione ai fini previdenziali consistente nella determinazione dei contributi dovuti alla gestione INPS degli artigiani e dei commercianti applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) "la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento"









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Effetti ai fini IVA

I soggetti aderenti al regime forfetario:

- a. pur mantenendo la soggettività passiva ai fini IVA, essendo «in regime di franchigia» non possono detrarre l'imposta pagata sugli acquisti effettuati
- b. non sono soggetti agli obblighi di emissione generalizzata delle fatture in forma elettronica (salvo scelta volontaria e fatturazione verso la P.A.)
- c. devono **applicare l'imposta di bollo** nella misura di euro 2,00 sulle fatture di importo superiore ad euro 77,47 (da assolvere con applicazione di marca da bollo, se emesse in forma cartacea)
- d. restano tenuti ad **assolvere (versare) l'IVA sulle operazioni passive per le quali risultano debitori di imposta** (es. prestazioni di servizi ricevute da non residenti)
- e. salvo l'obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute, sono in linea di principio esonerati dagli adempimenti ai fini IVA (liquidazioni e versamenti periodici; registrazione delle operazioni; dichiarazione annuale; comunicazione delle liquidazioni periodiche; split payment)
- f. al momento dell'accesso al regime, sono tenuti alla rettifica della detrazione IVA per i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili, e per i beni e servizi non ancora utilizzati









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue)

Dott. Mario ROSSI

Via Roma, 40

10121 - Torino (TO)

C.F.: RSS MRA 80A01 L219X Partita I.V.A.: IT09876543210

> Data Fattura Numero fattura

07/01/2019 01

Cliente: **XYZ S.r.l.** Via Roma, 50 10121 - Torino (TO) C.F.: 01234567890

Partita I.V.A.: IT01234567890

Descrizione		Importo	
Descrizione della prestazione professionale svolta:	€	500,00	
Importo complessivo	€	500,00	
Contributo integrativo 4%	€	20,00	
Spese anticipate	€	-	
Bollo	€	2,00	
Totale Fattura	€	522,00	

Compenso non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i.

Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-88, Legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i. Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 642.









Modifiche al regime fiscale forfetario (segue) Valutazioni di convenienza

La valutazione comparativa della convenienza del regime forfetario rispetto a quello ordinario (in particolare, della convenienza del passaggio dal regime ordinario a quello forfetario) non può essere standardizzata, ma deve essere effettuata caso per caso tenendo in particolare in considerazione, quantomeno:

- a. incidenza effettiva dei costi rispetto alla percentuale forfetaria di redditività dei ricavi
- b. titolarità di oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF
- c. effetti ai fini previdenziali









Imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti









Imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti

Legge n. 145/2018: art. 1, commi 17-22

- ✓ Decorrenza: dal 01.01.2020
- ✓ Soggetti interessati: **esclusivamente persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti o professioni
- ✓ Requisito di accesso: conseguimento, nel periodo di imposta precedente, di ricavi e compensi da euro 65.001,00 a 100.000,00
- ✓ Medesimi criteri di valutazione dei ricavi come previsti per il regime forfetario
- ✓ Medesime cause ostative come previste per il regime forfetario









Imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti (segue)

- ✓ Determinazione del reddito: in forma analitica
 - Reddito imponibile = Ricavi / Compensi tassabili Costi / Spese deducibili
 - in applicazione dei criteri ordinari previsti dal T.U.I.R.
- ✓ Non è prevista deduzione specifica dei contributi previdenziali
- ✓ Determinazione dell'imposta:

Imposta = Reddito imponibile x 20%

- √ L'imposta dovuta è sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP
- ✓ I soggetti aderenti, come per il regime forfetario :
 - a. operano in franchigia dall'IVA (con le medesime conseguenze in tema, principalmente, di divieto di detrazione e di esonero dagli adempimenti ai fini IVA)
 - b. non sono soggetti all'applicazione delle ritenute di acconto sui ricavi e compensi percepiti
 - c. sono esonerati dagli adempimenti in qualità di sostituti di imposta
- ✓ Tuttavia, a differenza del regime forfetario non operano:
 - a. esonero dagli obblighi di **tenuta delle scritture contabili** (permangono gli adempimenti ordinari)
 - b. esonero dagli studi di settore ovvero dagli ISA (restano applicabili)
 - c. esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (resta applicabile)









Imposta sostitutiva al 15% su ricavi e compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni









Imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti

Legge n. 145/2018: art. 1, commi 13-16

- ✓ Decorrenza: dal 01.01.2019
- ✓ Soggetti interessati: esclusivamente docenti titolari di cattedre in scuole di ogni ordine e grado, che svolgano attività di lezioni private e ripetizioni
- ✓ I compensi incassati per effetto di tali attività sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 15%
- ✓ Modalità e termini di versamento: come per IRPEF
- ✓ Sarà emanato apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate perle disposizioni applicative









«Super-ammortamenti» e «Iper-ammortamenti»









«Super-Ammortamenti»

La disciplina dei super-ammortamenti non forma oggetto **né di proroga né di modifiche** da parte della Legge di bilancio 2019; si applica pertanto la normativa previgente così come prevista dalle Leggi di bilancio 2016-2018:

- ✓ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 91
- ✓ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 8
- ✓ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 29
- ✓ Nel 2019 è possibile beneficiare dei super-ammortamenti limitatamente agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018:
 - a. il relativo ordine sia stato accettato dal venditore
 - b. sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%
- ✓ Per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione (extracontabile) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi









«Super-Ammortamenti» (segue)

- ✓ Soggetti ammessi:
 - a. imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore economico
 - b. esercenti arti e professioni, anche se svolgono l'attività in forma associata
 - c. contribuenti in «regime di vantaggio» (D.L. n. 98/2011)
- ✓ Restano esclusi i contribuenti in regime forfetario
- ✓ Investimenti ammessi: **beni materiali strumentali nuovi**, acquisiti in proprietà o locazione finanziaria
- Restano esclusi gli investimenti in beni usati, in fabbricati e costruzioni, in veicoli e mezzi di trasporto (ad eccezione degli autocarri purché inerenti l'attività)
- √ L'investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa
 e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo
- ✓ La maggiorazione può essere fruita solo **a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene**
- ✓ Entità della maggiorazione:
 - **a. 40%** per gli investimenti effettuati nel 2016 e 2017 (o nel «termine lungo» del 30.06.2018);
 - b. 30% per gli investimenti effettuati nel 2018 (o nel «termine lungo» del 30.06.2019)









«Super-Ammortamenti» (segue)

Esempio: bene materiale strumentale nuovo del costo di € 50.000,00

Aliquota di ammortamento: 20%

Acquisto ed entrata in funzione: 2018

Periodo	Ammortamento contabile	Ammortamento maggiorato	Variazione in diminuzione
2018	5.000,00	6.500,00	1.500,00
2019	10.000,00	13.000,00	3.000,00
2020	10.000,00	13.000,00	3.000,00
2021	10.000,00	13.000,00	3.000,00
2022	10.000,00	13.000,00	3.000,00
2023	5.000,00	6.500,00	1.500,00
Totale	50.000,00	65.000,00	15.000,00









«Iper-Ammortamenti»

La disciplina degli iper-ammortamenti forma oggetto di proroga con modifiche rispetto a quanto previsto dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018:

- ✓ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 9-13
- ✓ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 30-33
- ✓ Legge 30 dicembre 2018. n. 145, art. 1, commi 60-65
- ✓ Nel 2019 è possibile beneficiare degli iper-ammortamenti con riferimento:
- ✓ agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (inclusi quelli oggetto di proroga da Legge di bilancio 2018, per i quali entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%)
- ✓ agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019:
 - a. il relativo ordine sia accettato dal venditore
 - avvenga il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%
- ✓ Per i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi altamente tecnologici (c.d. «Industria 4.0») il costo di acquisizione è maggiorato in misura variabile con esclusivo riferimento alla determinazione (extracontabile) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi









«Iper-Ammortamenti» (segue)

- ✓ Soggetti ammessi: esclusivamente **soggetti titolari di reddito di impresa** (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore economico)
- ✓ Restano esclusi gli esercenti arti e professioni
- ✓ Investimenti ammessi: beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave «Industria 4.0», purché inclusi nell'Allegato A alla Legge n. 232/2016, acquisiti in proprietà o locazione finanziaria, ed in particolare:
 - a. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento
 - b. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
 - c. dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro
 - d. «revamping» di beni agevolati già esistenti, oggetto di ammodernamento
- ✓ Condizioni supplementari per la fruizione del beneficio:
 - a. interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
 - b. destinazione dei beni a strutture produttive situate nel territorio nazionale (D.L. n. 87/2018, art. 7, comma 1, per investimenti effettuati dopo il 14.07.2018)
- ✓ Recupero dell'agevolazione in caso di:
 - a. cessione a titolo oneroso del bene agevolato (se non sostituito con altro analogo o superiore)
 - b. delocalizzazione del bene agevolato fuori dal territorio nazionale









«Iper-Ammortamenti» (segue)

- ✓ Restano comunque esclusi dall'agevolazione:
 - a. beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento fiscale è inferiore al 6,5%
 - fabbricati e costruzioni
 - c. particolari beni indicati nell'Allegato 3 alla Legge n. 208/2015.
- ✓ L'investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo
- ✓ La maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo d'imposta di interconnessione del bene
- ✓ Entità della maggiorazione:
 - **a. 150%** per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 (o nel «termine lungo» del 31.12.2019);
 - b. in misura differenziata per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01.01.2019:
 - 170% per gli investimenti dell'esercizio fino a 2,5 milioni di euro
 - 100% per gli investimenti dell'esercizio tra 2,5 e 10 milioni di euro
 - 50% per gli investimenti dell'esercizio compresi tra 10 e 20 milioni di euro
 - nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi dell'esercizio eccedenti 20 milioni di euro
 - c. 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla Legge n. 232/2016 effettuati da soggetti che già beneficiano dell'iper-ammortamento









«Iper-Ammortamenti» (segue)

- ✓ Per la fruizione dell'iper-ammortamento (e della maggiorazione per i beni immateriali) l'impresa deve produrre (entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione o se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso):
 - una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 - ovvero, per i beni con costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata (ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

attestante che il bene:

- a. possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A e/o B
- b. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- ✓ Ai fini del **requisito dell'interconnessione**, il bene deve:
 - a. scambiare informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio e controllo, etc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.)
 - b. essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio: indirizzo IP)









Detassazione degli utili di impresa reinvestiti









Detassazione degli utili di impresa reinvestiti

Legge n. 145/2018: art. 1, commi 28-34

- ✓ La Legge di Bilancio 2019 dispone contestualmente:
 - a. l'abrogazione della preesistente agevolazione ACE
 - b. l'introduzione di un regime di tassazione ridotta degli utili di impresa reinvestiti in beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione
- ✓ Soggetti beneficiari: titolari di **redditi di impresa soggetti ad IRES o ad IRPEF**, in regime contabile:
 - a. ordinario
 - b. semplificato, integrato con appositi prospetti di movimentazione delle riserve
- ✓ Esclusioni:
 - a. soggetti titolari di reddito di impresa che applicano regimi forfetari
 - b. soggetti titolari di **redditi di lavoro autonomo**
- ✓ Decorrenza: dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018** (esercizio 2019 per i soggetti solari, con effetto sulle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2020)









Detassazione degli utili di impresa reinvestiti (segue)

- ✓ Agevolazione per i soggetti IRES: applicazione di aliquota ridotta di 9 punti percentuali su una quota del reddito pari al minore tra:
 - a. gli utili del periodo d'imposta precedente, accantonati a riserve disponibili, al netto delle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci
 - b. la somma degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed il costo del personale dipendente di nuova assunzione
- ✓ Agevolazione per i soggetti IRPEF: applicazione di aliquota ridotta di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata su una quota del reddito determinato come per i soggetti IRES
- ✓ Vincoli:
 - a. investimenti in beni strumentali materiali nuovi, in proprietà o leasing, destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, esclusi comunque immobili e veicoli concessi in uso promiscuo;
 - incremento della consistenza media del personale dipendente, destinato per la maggior parte dell'esercizio a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, rispetto agli assunti al 30 settembre 2018
- ✓ Per l'esercizio 201X l'agevolazione non spetta:
 - a. se nel 201X-1 non è stato prodotto utile
 - b. se l' utile prodotto nel 201X-1 non è stato accantonato a riserve «disponibili» (distribuzione di dividendi; accantonamento a riserve «non disponibili»)
- Si considerano riserve «non disponibili» quelle formate con utili diversi da quelli «realmente conseguiti» in quanto derivanti da processi di valutazione (riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto; riserva per utili su cambi non realizzati; riserve da rivalutazioni volontarie; riserve da transizione IAS/IFRS; etc.)









Detassazione degli utili di impresa reinvestiti (segue)

Esempio

Reddito imponibile 201X: 45.000,00 Utili accantonati 201X-1: 30.000,00

Somma investimenti e costo del personale: 20.000,00

Importo agevolabile: 20.000,00

Soggetti IRES

Reddito	Aliquota	Imposta	Risparmio
25.000,00	24%	6.000,00	
20.000,00	15%	3.000,00	1.800,00
45.000,00		9.000,00	1.800,00

Soggetti IRPEF

Reddito	Aliquota	Imposta	Risparmio
15.000,00	23%	3.450,00	
10.000,00	27%	2.700,00	
3.000,00	18%	540,00	270,00
17.000,00	29%	4.930,00	1.530,00
45.000,00		11.620,00	1.800,00









Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio









Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio

Legge n. 145/2018: art. 1, commi 67-68

La disciplina delle agevolazioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio forma oggetto di proroga per il 2019, con limitate modificazioni rispetto a quanto previsto per il 2018. Restano in particolare in vigore:

- ✓ detrazioni IRES/IRPEF per la riqualificazione energetica degli edifici (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344-349)
- ✓ detrazioni IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio (T.U.I.R., art. 16-bis;
 D. L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 16, comma 1)
- ✓ detrazioni IRPEF per acquisto di arredi ed elettrodomestici («bonus mobili») (D. L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 16, comma 2)
- √ detrazioni IRPEF per sistemazione di giardini e terrazzi («bonus verde»)(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 12-15)









Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici

A decorrere dal 01.01.2018 è prevista una segmentazione delle aliquote di detrazione, mantenuta anche per il 2019:

- ✓ aliquota ordinaria pari al 65%, per la generalità degli interventi ad eccezione di quelli specificamente assoggettati ad aliquota inferiore; vi rientrano in particolare:
 - a. coibentazione degli involucri degli edifici
 - b. acquisto e posa di collettori solari per produzione di acqua calda
 - c. acquisto e posa di scaldacqua a pompa di calore
 - d. acquisto e posa di micro-cogeneratori
 - e. sostituzione impianti di climatizzazione invernale (caldaie a condensazione, se dotati di sistemi di termoregolazione evoluti)
- ✓ aliquota ridotta pari al 50%, sugli interventi relativi a:
 - a. acquisto e posa di serramenti e infissi
 - b. acquisto e posa di schermature solari
 - c. acquisto e posa di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - d. sostituzione impianti di climatizzazione invernale (caldaie a condensazione, se in classe A)









Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (segue)

- √ Non sono richieste comunicazioni preventive
- ✓ Agevolazione solo per interventi su edifici esistenti
- ✓ Soggetti **non titolari di reddito di impresa**: pagamento con **bonifico bancario o postale** (ad eccezione di oneri di urbanizzazione, diritti e bolli) da cui risultino:
 - a. causale del versamento
 - b. codice fiscale dei beneficiari della detrazione
 - c. partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico
- ✓ Soggetti titolari di reddito di impresa: nessun vincolo su modalità di pagamento
- ✓ Obbligo di **trasmissione telematica all'ENEA**, entro 90 giorni da fine lavori (collaudo):
 - a. dati della certificazione energetica / attestato di qualificazione energetica
 - b. schede informative come da allegati al D.M. 19 febbraio 2007
- ✓ Fruizione della detrazione in 10 rate annuali di pari importo
- ✓ Limiti quantitativi (soglia detrazione massima) come da tabella successiva
- ✓ Ai fini IVA:
 - a. per le prestazioni di servizi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) su immobili residenziali, applicazione aliquota IVA ridotta al 10%
 - b. per le cessioni di beni, aliquota IVA ridotta al 10%:
 - per forniture eseguite nell'ambito di contratti di appalto
 - per forniture di "beni di valore significativo", solo fino a concorrenza del valore della prestazione
 al netto del valore dei beni forniti
- ✓ La detrazione in tutto o in parte non utilizzata **può essere trasferita** in caso di decesso del contribuente o di cessione dell'immobile



11 aprile **2019**







	DETRAZIONE MASSIMA PER I PRINCIPALI INTERVENTI			
	Tipo di intervento		detrazione massima	
	riqualificazione energetica d	li edifici esistenti	100.000 euro	
	su involucro di edifici esiste pavimenti)	nti (per esempio, pareti, finestre, tetti e	60.000 euro	
	installazione di pannelli sola	ni per la produzione di acqua calda	60,000 euro	
	sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua			
	dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti 30,000 euro geotermici a bassa entalpia			
	dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria			
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari			60.000 euro	
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili			30,000 euro	
	dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative			
Ì	per gli anni 2018 e 2019, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100,000 euro			
	interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40,000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio			
	interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell'80 o 85% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio			









Agevolazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio

Fino al 31.12.2019 è stata ulteriormente rinnovata la proroga dell'aliquota e dei limiti di spesa maggiorati rispetto alla previsione a regime dell'art. 16-bis T.U.I.R.

- ✓ aliquota di detrazione pari al 50% (a regime: 36%)
- ✓ limite di spesa pari ad euro 96.000 per intervento e per edificio (a regime: euro 48.000)
- ✓ In generale, l'agevolazione resta riconosciuta per interventi:
 - a. di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
 - b. di ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
 - c. di eliminazione barriere architettoniche
 - d. di prevenzione del compimento di atti illeciti (misure di sicurezza)
 - e. di cablatura degli edifici
 - f. di bonifica dall'amianto
- ✓ Fattispecie particolari:
 - a. detrazione IRPEF spettante in caso di **acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati** da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
 - b. adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica** (c.d. «*sisma bonus*»)









Agevolazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio (segue)

- ✓ Beneficiari: tutti i **soggetti IRPEF** proprietari degli immobili o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese
- ✓ Ai fini IVA:
 - a. per le **prestazioni di servizi di manutenzione** (ordinaria e straordinaria) su immobili residenziali, applicazione **aliquota IVA ridotta al 10**%
 - b. per le cessioni di beni, aliquota IVA ridotta al 10%:
 - per forniture eseguite nell'ambito di contratti di appalto
 - per forniture di "beni di valore significativo", solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni forniti
- ✓ Fruizione della detrazione in 10 rate annuali di pari importo
- ✓ Agevolazione non cumulabile, per i medesimi interventi, con quella per riqualificazione energetica
- ✓ Dal 01.01.2018, obbligo di comunicazione telematica all'ENEA su taluni interventi (cfr. tabella seguente):
 - a. data di fine lavori nel 2018: entro 01.04.2019
 - b. data di fine lavori nel 2019: **entro 90 giorni da data fine lavori** (entro 90 giorni dal 11.03.2019 per lavori conclusi nel periodo 01.01-11.03.2019)
- ✓ Pagamento con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - a. causale del versamento
 - b. codice fiscale dei beneficiari della detrazione
 - c. partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico
- ✓ La detrazione in tutto o in parte non utilizzata **può essere trasferita** in caso di decesso del contribuente o di cessione dell'immobile



11 aprile **2019**







COMPONENTI E TECNOLOGIE	INTERVENTO	
STRUTTURE EDILIZIE	 riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno 	
INFISSI	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi	
IMPIANTI TECNOLOGICI	 installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto microcogeneratori (Pe<50kWe) scaldacqua a pompa di calore generatori di calore a biomassa installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze installazione di sistemi di termoregolazione e building automation teleriscaldamento installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1º gennaio 2019) 	
ELETTRODOMESTICI (di classe energetica minima prevista A', ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati)	forni - frigoriferi - lavastoviglie - piani cottura elettrici - lavasciuga - lavatrici - asciugatrici	









Agevolazioni per acquisto di arredi ed elettrodomestici

L'agevolazione per acquisto di mobili ed elettrodomestici è stata **prorogata fino al 31.12.2019**, con limitate modificazioni:

- ✓ Beneficiari: tutti i soggetti IRPEF che possono usufruire della detrazione per interventi di recupero edilizio
- ✓ Beni agevolabili:
 - a. mobili nuovi
 - **b. grandi elettrodomestici nuovi** di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (elenco di cui all'Allegato 1B del D. Lgs. 25.7.2005 n. 151)
- ✓ Presupposto: mobili ed elettrodomestici acquistati devono essere **finalizzati all'arredamento di unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione**, ed in particolare:
 - a. manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
 - b. ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
 - c. restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, destinati alla rivendita









Agevolazioni per acquisto di arredi ed elettrodomestici (segue)

- ✓ Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2019 per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dopo il 01.01.2018
- ✓ Le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici devono essere pagate mediante strumenti tracciabili:
 - a. bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
 - b. carte di credito o carte di debito
- ✓ La detrazione:
 - a. compete in misura pari al **50%** della spesa sostenuta:
 - b. è calcolata su un **importo massimo di euro 10.000,00**, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
 - c. è ripartita in **10 rate annuali** di pari importo
- ✓ La detrazione in tutto o in parte non utilizzata **non si trasferisce** né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile
- ✓ Dal 01.01.2018, obbligo di comunicazione telematica all'ENEA se l'acquisto determina risparmio energetico:
 - a. data di fine lavori nel 2018: entro 01.04.2019
 - b. data di fine lavori nel 2019: **entro 90 giorni da data fine lavori** (entro 90 giorni dal 11.03.2019 per lavori conclusi nel periodo 01.01-11.03.2019)









Agevolazioni per sistemazione di giardini e terrazzi

L'agevolazione c.d. «bonus verde» è stata prorogata fino al 31.12.2019:

- ✓ Beneficiari: tutti i **soggetti IRPEF** proprietari degli immobili o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese
- ✓ Interventi e spese agevolabili:
 - a. «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi (incluso fornitura e messa a dimora di piante e arbusti, mantenimento del buono stato vegetativo e difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio)
 - b. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
 - c. spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati
- ✓ Gli interventi di cui sopra sono agevolati se afferenti ad unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero parti comuni esterne degli edifici condominiali
- ✓ La detrazione:
 - a. compete in misura pari al 36% della spesa sostenuta:
 - b. è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 5.000,00
 - c. è ripartita in 10 rate annuali di pari importo
- ✓ Le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici devono essere pagate con strumenti tracciabili:
 - a. bonifico bancario o postale
 - b. carte di credito o carte di debito
- ✓ La detrazione in tutto o in parte non utilizzata **può essere trasferita** in caso di decesso del contribuente o di cessione dell'immobile









«Pace fiscale»: definizione delle liti tributarie pendenti









Definizione delle liti fiscali pendenti

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 39209 del 18.02.2019
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 01.04.2019

- ✓ Sono definibili le sole liti rientranti nella giurisdizione tributaria nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate
- ✓ Restano quindi escluse le liti che coinvolgono altri enti impositori, sebbene di natura tributaria
- ✓ Presupposti:
 - a. il giudizio sia pendente alla data del 24.10.2018, e pertanto il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo (restando irrilevante che la lite, se di valore inferiore ad euro 50.000,00, sia soggetta alla procedura di reclamo/mediazione)
 - b. nel momento di presentazione della domanda, non si è ancora formato giudicato definitivo
- ✓ Sono definibili le **controversie "aventi ad oggetto atti impositivi"** (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati), e in generale ogni altro **atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata**
- ✓ Restano quindi **escluse**, tra l'altro, le liti relative a **dinieghi di rimborsi** ed a ruoli per imposte e ritenute dichiarate ma non versate









Definizione delle liti fiscali pendenti (segue)

L'adesione alla misura comporta la possibilità di definire il contenzioso mediante il versamento di un importo ridotto determinato unzione dello stato del contenzioso e dell'esito dei gradi di giudizio già oggetto di sentenza:

- ✓ soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in secondo grado (a prescindere dall'esito del primo grado): pagamento del 15% del valore della controversia, con stralcio di sanzioni e interessi
- ✓ soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in primo grado: pagamento del 40% del valore della controversia, con stralcio di sanzioni e interessi
- ✓ soccombenza del contribuente in primo o secondo grado, o entrambi: pagamento dell'intero importo del valore della controversia, con stralcio di sanzioni e interessi
- ✓ **soccombenza parziale**: pagamento dell'intero importo del valore della controversia, per la parte di atto confermata; pagamento del 40% ovvero del 15% del valore della controversia, in base al grado di giudizio, per la parte di atto annullata
- ✓ ricorso pendente in primo grado (nessuna pronuncia giurisdizionale) e contribuente già
 costituito in giudizio: pagamento del 90% del valore della controversia
- ✓ ricorso pendente in primo grado (nessuna pronuncia giurisdizionale) e contribuente non
 costituito in giudizio: pagamento dell'intero importo del valore della controversia
- ✓ controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio: pagamento del 5% del valore della controversia, con stralcio di sanzioni e interessi









Definizione delle liti fiscali pendenti (segue)

- ✓ Valore della controversia: coincide con il valore del tributo in contestazione e, nelle liti vertenti sulle sole sanzioni, con il valore delle sanzioni in contestazione
- ✓ Se la lite riguarda **"esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo** ,la definizione avviene con il pagamento:
 - a. del **15**% delle sanzioni in caso di **soccombenza dell'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale (senza distinzione tra primo e secondo grado);
 - b. del 40% delle sanzioni negli altri casi
- ✓ Per la definizione della lite si richiede:
 - a. la **presentazione della apposita domanda entro il 31.05.2019**, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate (è necessaria una separata domanda per ciascun atto impugnato, a prescindere dalla eventuale riunione dei ricorsi)
 - b. entro la medesima data del 31.05.2019, il **pagamento di tutte le somme dovute** (o della prima rata)
- ★ È ammessa la dilazione (per debiti superiori ad euro 1.000,00) in massimo 20 rate trimestrali
 di pari importo
- ✓ È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997
- ✓ Le controversie definibili sono sospese, fino al 10.06.2019, se il contribuente ne fa apposita richiesta



2019







DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede	
Tipo di atto impugnato	Numero atto impugnato
Periodo d'imposta/ anno di registrazione	Data di notifica del ricorso in primo grado giorno mese anno
Registro generale	
Importo lordo dovuto	
Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016	Importo versato in pendenza di giudizio
Importo netto dovuto	Numero rate
Importo versato per la definizione o prima rata	Data di versamento









«Pace fiscale»: definizione dei P.V.C.









Definizione dei P.V.C.

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 1 Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 17776 del 23.01.2019 Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 09.04.2019

- ✓ I contribuenti possono aderire ai contenuti dei Processi Verbali di Constatazione emessi dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia della Finanza e consegnati o notificati entro il 24.10.2018
- ✓ Ambito applicativo: P.V.C. aventi ad oggetto imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali (Gestioni INPS Artigiani e Commercianti; Gestione Separata INPS), ritenute, IVA, IRAP, IVIE, IVAFE
- ✓ Restano pertanto escluse le imposte di natura diversa (in particolare le «imposte d'atto»: registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali)
- ✓ La definizione agevolata presuppone che il contribuente accetti per intero i rilievi formulati; il beneficio consiste esclusivamente nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi
- ✓ Il Provvedimento n. 17776/2019 consente che, se un P.V.C. riguarda più annualità, il contribuente possa **definire una sola annualità oggetto del verbale, ovvero più di una**, ferma restando l'accettazione di tutti i rilievi indicati per le annualità in questione.
- ✓ Il contribuente può scegliere a propria completa discrezione quali annualità definire, restando impregiudicata la possibilità di addivenire ad una adesione o di presentare ricorso giudiziale con riferimento alle annualità non definite









Definizione dei P.V.C. (segue)

- ✓ Unica causa ostativa alla definizione agevolata: avvenuta notifica al contribuente, entro la data di entrata in vigore della norma, di un atto impositivo (avviso di accertamento) avente ad oggetto le violazioni constatate nel P.V.C.
- ✓ Eventuali avvisi di accertamento **notificati successivamente al 24.10.2018 non precludono l'adesione**, a condizione che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del P.V.C.
- ✓ Perfezionamento dell'adesione:
 - a. presentazione entro il 31.05.2019 di dichiarazione che recepisca i rilievi formulati nel P.V.C.
 - b. versamento entro la medesima data del 31.05.2019 della totalità degli importi dovuti (o della prima rata), con esclusione della compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997
- Non sono stati approvati modelli dichiarativi appositi per la definizione del P.V.C.; occorre quindi utilizzare gli ordinari modelli (UNICO/REDDITI, IRAP, IVA, 770, etc.), barrando la casella "Correttiva nei termini" del frontespizio
- ✓ I maggiori imponibili non possono essere parzialmente o per intero compensati mediante perdite fiscali
- ✓ Gli Uffici, ai sensi del Provvedimento, "forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata"
- ★ È ammessa la dilazione (per debiti superiori ad euro 1.000,00) in massimo 20 rate trimestrali di pari importo









Definizione delle irregolarità formali

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 9
Provvedimento Agenzia Entrate n. 62274 del 15.03.2019

- ✓ Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni
- ✓ Il versamento della predetta somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020









«Rottamazione-ter»: definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione









«Rottamazione» dei ruoli

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3
Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 1-bis

- ✓ Viene riproposta una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, che comporta, per chi ne fruisce, lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative
- ✓ La misura è utilizzabile anche dai soggetti che, avendo presentato domande di definizione dei ruoli previste dalle precedenti sanatorie (D.L. 22.10.2016, n. 193 e/o D.L. 16.10.2017 n. 148) non abbia eseguito l'integrale pagamento di quanto dovuto
- ✓ Condizioni per l'accesso:
 - a. carichi definibili, ossia non rientranti nelle esclusioni previste dal D.L. (art. 3 comma 16):
 - recupero di aiuti di Stato (regolamento U.E. n. 2015/1589)
 - pronunce di condanna della Corte dei Conti
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie da provvedimenti penali di condanna
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali
 - b. affidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017
- ✓ Modalità di accesso: presentazione della apposita domanda (modello DA-18) entro il 30.04.2019



11 aprile **2019**







Mod. DA-2018



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di inferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) appure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce, compilando l'apposito form online presente sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.il ed allegando la prevista documentazione per il riconoscimento oppure accedendo alla propria area riservata del portale serza necessità di allegare alcuna documentazione.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, esclusivamente con una delle suindicate modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi <u>non rientranti</u> nell'ambito applicativo¹ della definizione agevolata <u>non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.</u>

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

II/La sottoscritto/a	nato/a il
a	(Prov) codice fiscale
☐ in proprio (persone fisiche);	
	rappresentante legale/tutore/curatore/altro)
del/della	
codice fiscale	
ai fini della trattazione di questa richiesta d	dichiara di <u>essere domiciliato</u> al seguente indirizzo:
Comune	(Prov), via/piazza
CAPtelefono	presso (indicare eventuale domiciliatario)
	OPPURE
alla casella di Posta elettronica certificata	(PEC)
	are le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione nor
assume alcuna responsabilità in caso di irri	eperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA²

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "**Rottamazione-Ter**") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all'Agente della riscossione³ dal 1° **gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**:

- \square contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi⁴ che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure
- ☐ contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi4:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	









«Rottamazione» dei ruoli (segue)

- ✓ Condizioni diverse di accesso per il contribuente, a seconda che questi:
 - a. non abbia aderito alle definizioni precedenti
 - b. abbia aderito alla definizione ex D.L. n. 193/2016, ovvero alla definizione ex D.L. n. 148/2017, senza perfezionarle
- ✓ Contribuenti che **non abbiano presentato istanze di rottamazione precedenti**: possono beneficiare dell'agevolazione presentando domanda entro il 30.04.2019
- ✓ Contribuenti aderenti alle precedenti definizioni senza perfezionarle, salva regolarizzazione con pagamento delle rate pregresse entro il 07.12.2018: non occorre nuova dichiarazione di adesione per gli stessi carichi (ammissione automatica; entro 30.06.2019 "Comunicazione" con nuovo piano di pagamento dell'importo residuo, ripartito in 10 rate semestrali di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019)
- ✓ Contribuenti **aderenti alle precedenti definizioni** ex D.L. n. 193/2016 ovvero ex D.L. n. 148/2017, che non hanno pagato per intero le rate **senza regolarizzazione entro il 07.12.2018**
 - a. nella versione originaria della norma: esclusione dalla nuova definizione in caso di mancato pagamento delle rate pregresse
 - b. la norma come modificata dal D.L. n. 135/2018 prevede che il mancato pagamento delle rate pregresse entro il 07.12.2018 non comporti esclusione dalla rottamazione; consentita presentazione dell'istanza entro il 30.4.2019, con pagamento delle rate entro scadenze più ristrette









«Rottamazione» dei ruoli (segue)

- ✓ Continua contribuenti aderenti alle precedenti definizioni senza regolarizzazione entro il 07.12.2018:
 - a. presentazione della dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019.
 - **b.** pagamento da effettuarsi:
 - in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; oppure
 - in 10 rate trimestrali consecutive di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2019; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021)
- ✓ Entro il 30.06.2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una "Comunicazione" di accoglimento (o di diniego); in caso di risposta positiva, viene comunicato l'ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018 allegando i relativi bollettini di pagamento
- ✓ Modalità di presentazione della domanda di adesione:
 - a. servizio online «Fai D.A. te»
 - b. Invio del modulo DA-2018 a mezzo casella di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento
 - c. consegna del modulo di adesione cartaceo presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione









«Rottamazione» dei ruoli (segue)

- ✓ Beneficio: stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora
- ✓ Restano dovuti:
 - a. interessi non di mora («ritardata iscrizione a ruolo»)
 - b. aggi e compensi di riscossione
- ✓ La rottamazione dei ruoli si perfeziona soltanto con l'esatto e puntuale versamento di tutti gli importi, fatta salva una soglia di tolleranza per i pagamenti eseguiti con ritardo non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza
- ✓ Qualora il debitore **non paghi** (o paghi con un ritardo superiore a 5 giorni, o paghi in misura insufficiente) la prima rata, ovvero una delle rate successive, ovvero la totalità delle somme:
 - a. il contribuente decade dalla definizione
 - b. riemerge il debito anche a titolo di sanzioni e interessi
 - c. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto
- ✓ Per effetto delle modifiche introdotte dal «decreto crescita», la definizione è estesa ai ruoli relativi a:
 - a. sanzioni per violazioni del codice della strada
 - b. IMU, TASI e TARI
- ✓ anche nei Comuni nei quali la riscossione dei tributi non è stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione









«Cedolare secca» sui fabbricati a destinazione commerciale









«Cedolare secca» sui fabbricati a destinazione commerciale

Legge n. 145/2018: art. 1, comma 59

- ✓ Con decorrenza dal 01.01.2019, la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva mediante «cedolare secca» viene estesa anche ai contratti di locazione relativi a taluni immobili commerciali
- ✓ Classificazione catastale: esclusivamente fabbricati di categoria C/1 («Negozi e botteghe»), e relative pertinenze
- ✓ Caratteristiche dimensionali: **superficie non superiore a 600 mq.**, escluse le pertinenze, da determinare (presumibilmente!) in base ai dati catastali
- ✓ Contratti interessati: **stipulati nel periodo dal 01.01 al 31.12.2019**
 - a. resta valida per le annualità successive
 - b. è esclusa per contratti già in corso al 01.01.2019
 - c. è esclusa per contratti in corso al 15.10.2018 tra le **medesime parti** e **risolti** anticipatamente
- ✓ Imposta dovuta: aliquota ordinaria del 21% (senza possibilità di avvalersi dell'aliquota ridotta) da applicarsi sull'intero ammontare del canone









«Cedolare secca» sui fabbricati a destinazione commerciale (segue)

Per ogni altro aspetto si applica la disciplina generale della «cedolare secca» così come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 3

- ✓ Locatore: persona fisica titolare di diritto di proprietà dell'immobile (o altro diritto reale di godimento), operante al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni
- ✓ Applicazione su opzione del locatore (di regola espressa al momento della registrazione del contratto), con obbligo di comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata
- ✓ Rinuncia alla applicazione di aggiornamenti del canone (incluso ISTAT)
- ✓ Utilizzabile solo per **immobili a destinazione abitativa** (dal 2019, ad eccezione dei fabbricati di categoria C/1)
- ✓ La «cedolare secca» è sostitutiva:
 - a. dell'IRPEF e relative addizionali dovute sul reddito fondiario
 - b. dell'imposta di registro
 - c. dell'imposta di **bollo**









«Cedolare secca» sui fabbricati a destinazione commerciale (segue)

Legge n. 145/2018: art. 1, comma 1127

La misura dell'acconto dovuto a titolo di cedolare secca è aumentato al 100% a decorrere dal 01.01.2021

Anno	Misura dell'acconto	
2011	85%	
Dal 2012 al 2020	95%	
2021 e oltre	100%	

- ✓ Calcolo dell'acconto:
 - a. «metodo storico» (in base all'imposta dovuta per l'anno precedente)
 - b. «metodo previsionale»
- ✓ Versamento dell'acconto:
 - a. in due rate (40% entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi; quota restante entro il 30 novembre)
 - b. in soluzione unica entro il 30 novembre, se l'importo dovuto a titolo di prima rata non supera euro 103,00